

Premessa

L'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/11 prevede l'incentivazione degli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni disponendo, alla lettera e), l'assegnazione di tali incentivi tramite contratti di diritto privato fra la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: contratto-tipo).

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2012, (di seguito: DM 28 dicembre 2012) ha dato attuazione a quanto sopra, definendo incentivi e modalità di attuazione.

In particolare, il DM 28 dicembre 2012 dispone, all'articolo 11, comma 1, che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) predisponga il contratto-tipo e, all'articolo 8, comma 6, attribuisce al GSE il compito di fornire all'Autorità gli elementi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 28/11 per la successiva definizione della scheda-contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM.

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 201/2013/R/efr, per l'attuazione di quanto sopra.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in merito al presente documento, in forma scritta e tramite posta elettronica, entro e non oltre il 9 giugno 2013.

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali punti sono da considerare riservati.

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
consumatori@autorita.energia.it**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e utenti***

piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
tel 0265565.387-313 fax 0265565.230
sito internet: **www.autorita.energia.it**

Schema del contratto-tipo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 28/2011

Codice identificativo n. [numero progressivo da sistema]

CONTRATTO

per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2012.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di €26.000.000,00, interamente versato, società iscritta al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Divisione Operativa, nel seguito denominato brevemente “GSE”

e

[Se Pubblica Amministrazione]

[inserire ragione sociale della Pubblica Amministrazione] con sede in [inserire l'indirizzo della sede della PA], comune di [inserire il comune in cui è la sede della PA], partita IVA [inserire partita iva se disponibile], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante,

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], codice fiscale [inserire codice fiscale],

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica],

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede della ditta],

[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale],

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede in [inserire l'indirizzo della sede della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante,

in qualità di **Soggetto Responsabile**

Premesso che

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, attua la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che contestualmente abroga la direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: D.Lgs n. 28/11) , all'art. 28, commi 1 e 2, prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, stabilendone i criteri;

- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 28/2011, ha emanato il decreto 28 dicembre 2012 *"Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni"* (di seguito: Decreto);
- il GSE, in qualità di soggetto attuatore del Decreto verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto, in relazione agli interventi previsti all'art. 4 del Decreto presentati dal Soggetto Responsabile;
- l'intervento viene incentivato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Decreto, esclusivamente per la quota eccedente l'eventuale adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 28/11, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto;
- con riferimento ai limiti di cumulabilità di cui all'art. 12 del Decreto, l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- al fine di garantire il controllo sul divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari degli incentivi e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto, al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione del contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012". In particolare le Regole Applicative disciplinano le modalità tecnico-operative di comunicazione dei dati inerenti agli interventi e dei dati propedeutici alla fatturazione e al pagamento.

Articolo 1

Oggetto

Il presente contratto regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile nell'ambito dell'incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, relativi alle tipologie di cui all'art. 4 del Decreto.

Articolo 2

Valore dell'incentivazione

L'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli interventi realizzati, determinato dal GSE ai sensi dell'art. 6 del Decreto e la sua eventuale suddivisione in rate, sono riportati nella Tabella Riepilogativa, che costituisce parte integrante del contratto.

Articolo 3

Obblighi del Soggetto Responsabile

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a utilizzare esclusivamente le applicazioni informatiche predisposte dal GSE per la gestione del contratto.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare ai sensi dell'art. 10 del Decreto e a consegnare al GSE, su semplice richiesta in qualunque fase del procedimento e nel rispetto dei termini da questi stabiliti, la documentazione di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 8 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.

Il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE esclusivamente attraverso il portale informatico, ogni eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie su cui intende ricevere l'accredito dell'incentivo. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

Articolo 4

Obblighi del GSE

Il GSE riconosce l'accesso agli incentivi ai Soggetti di cui all'art. 3 del Decreto per gli interventi e per la durata di cui all'art. 6 del medesimo Decreto.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione degli incentivi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca degli stessi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dal comma 2-bis dell'art. 99 del D.Lgs. 159/11, il GSE acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

Il GSE definisce, aggiorna e comunica ai Soggetti Responsabili le modalità di gestione e le eventuali modifiche alle procedure inerenti alla gestione degli incentivi secondo modalità e tempistiche contenute nelle Regole Applicative pubblicate sul proprio sito www.gse.it.

Articolo 5

Cessione dei crediti

Possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Soggetto Responsabile le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui all'art. 6. Il GSE adempirà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente contratto;
- che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- che l'atto di cessione dei crediti:
 - sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente contratto;
 - riporti in allegato il presente contratto;
 - sia accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 196/03 – affinché il GSE possa procedere a una verifica in capo al cedente per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
- che la cessione dei crediti sia efficace solo a seguito di espressa accettazione da parte del GSE mediante comunicazione al cedente e al cessionario.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi, fatto salvo che non si prevede la retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente.

Articolo 6

Erogazione e pagamento degli incentivi

Il GSE determina l'ammontare e la durata dell'incentivo da corrispondere al Soggetto Responsabile ai sensi di quanto previsto agli artt. 6 e 15 del Decreto e dei valori di cui agli Allegati I, II e III del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, sull'ammontare dovuto verrà calcolato l'importo del corrispettivo previsto a copertura delle attività svolte dal GSE in misura pari all'uno per cento del valore del contributo totale con un massimale dell'imponibile pari a 150 Euro. Il corrispettivo verrà trattenuto dal GSE come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il Soggetto Responsabile dell'intervento.

La liquidazione delle somme dovute avviene tramite bonifico bancario, al netto della fattura emessa da GSE per il corrispettivo di cui all'alinea precedente.

Il pagamento della prima rata è previsto con *data di pagamento* ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del trimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto; le rate successive avranno cadenza annuale. Nel caso in cui la *data di pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, nei casi in cui l'importo complessivo non sia superiore a 600 Euro, l'incentivo sarà corrisposto in un'unica rata.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per i pagamenti che non vadano a buon fine a causa dell'indicazione da parte del Soggetto Responsabile di coordinate bancarie errate; in tal caso, il GSE comunica tempestivamente al Soggetto Responsabile l'erronea indicazione delle coordinate bancarie in modo da permettere la correzione dei dati comunicati.

Articolo 7

Ritardato pagamento

Nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, non dovuto alle attività di cui al successivo art. 10, sugli importi erogati sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso d'interesse legale fissato ex art. 1284 c.c..

Articolo 8

Verifiche, controlli e sopralluoghi

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, il GSE cura l'effettuazione dei controlli mediante verifiche documentali e controlli in sito, direttamente o tramite terzi, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Nel corso di tali attività il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare, con giusta delega, da un proprio Soggetto Delegato, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.

E' fatto obbligo al Soggetto Responsabile di adottare le misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11, e dell'art. 14 del Decreto, qualora il GSE accerti che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi, siano stati forniti dati o documenti, anche elettronici, non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, dispone l'interdizione alla percezione degli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. L'interdizione si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti Soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il Soggetto Responsabile;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Qualora siano state accertate le condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/11 nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, il GSE procederà ad assumere le determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento dell'incentivo relativo alla tipologia di intervento di cui al contratto con riserva di ripetizione, anche limitatamente a un periodo circoscritto, di quanto già erogato a titolo di incentivazione.

Articolo 9

Decorrenza e durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalla data dell'accettazione informatica da parte del Soggetto Responsabile e cessa di produrre i suoi effetti con l'erogazione dell'ultimo importo, fermo restando l'obbligo del Soggetto Responsabile, di cui al precedente art. 3.

Articolo 10

Risoluzione e sospensione del contratto

Il contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra:

- nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia, nei casi dalla stessa previsti;
- nel divieto di cumulo di cui all'art. 12 del Decreto;
- nelle condizioni di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11 nonché in caso di ingiustificato rifiuto ad acconsentire alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 14, comma 1, del DM 28 dicembre 2012 e al precedente art. 8.

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, per esigenze cautelari, sino all'eventuale esito positivo dell'attività di accertamento e/o controllo, l'efficacia del contratto e dunque l'erogazione degli incentivi, qualora le competenti Autorità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, abbiano segnalato/comunicato l'avvio di procedimenti tesi ad accertare la permanenza dell'idoneità degli interventi incentivati e/o la permanenza dei requisiti del Soggetto Responsabile a percepire l'incentivo. L'incentivo può essere altresì sospeso nel caso in cui il Soggetto Responsabile non dovesse consegnare al GSE, senza giustificato motivo, su semplice richiesta, la documentazione di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 8 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.

Articolo 11

Perfezionamento del contratto

Ai fini della stipula del contratto è necessario che il Soggetto Responsabile, esclusivamente tramite il portale informatico, trasmetta al GSE la domanda di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. per gli effetti del DPR n. 445 del 2000.

Il contratto si perfeziona, a valle dell'esito positivo dell'istruttoria del GSE, nel momento in cui viene accettato informaticamente dal Soggetto responsabile, fermo restando l'onere da parte di quest'ultimo di provvedere alla successiva trasmissione, anche per via informatica, di copia del contratto debitamente sottoscritto con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. per gli effetti del DPR n. 445 del 2000.

Articolo 12

Accordi modificativi e rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni generali e nel contratto il GSE e il Soggetto Responsabile fanno espresso rinvio alla disposizioni del Decreto e, qualora applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Il GSE comunica con congruo sollecito al Soggetto Responsabile l'eventuale adozione di disposizioni normative che si pongono in contrasto con quanto previsto dal contratto, al fine del conseguente adeguamento.

Il Soggetto Responsabile è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito del contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Il Soggetto Responsabile ha dichiarato nella domanda di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto di aver preso conoscenza e, con la sua sottoscrizione, si è obbligato al rispetto di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 3 *Obblighi del Soggetto Responsabile*; Articolo 4 *Obblighi del GSE*; Articolo 5 *Cessione dei crediti*; Articolo 6 *Erogazione e pagamento degli incentivi*; Articolo 7 *Ritardato pagamento*; Articolo 8 *Verifiche, controlli e sopralluoghi*; Articolo 9 *Decorrenza e durata del contratto*; Articolo 10 *Risoluzione e sospensione del contratto*; Articolo 11 *Perfezionamento del contratto*; Articolo 12 *Accordi modificativi e rinvio*.

Roma, lì [inserire la data, non modificabile, di attivazione del contratto da parte del GSE]

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Cognome e Nome (Responsabile operativo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93, convalidata digitalmente

Cognome e Nome del Soggetto Responsabile

Allegato 1 - Tabella Riepilogativa

Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante del contratto – codice identificativo n. [numero progressivo da sistema] – e contiene il riepilogo delle informazioni essenziali in relazione al riconoscimento dell'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati in conformità a quanto previsto dal Decreto 28 dicembre 2012.

Intervento	Tipologia intervento	Ammontare incentivo	n. rate	Importo rata				
				1	2	3	...	n
Intervento 1								
Intervento 2								
Intervento 3								
Intervento 4								
Intervento 5								
...								
Intervento n								
Totale incentivo		0		0	0	0	0	0
Contributo a favore GSE art. 17 DM (comprensivo di IVA al 21%)								
Totale netto								

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Si condivide la proposta di contratto-tipo tra il GSE e il soggetto responsabile ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012 per interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili? Se no, per quali motivi?